



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Vicepresidente del Consiglio Regionale

Prot.

Firenze, 23 Febbraio 2017



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale

**Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico -
Modifica alla legge regionale n. 57 del 18 ottobre 2013**

**Ad iniziativa del consigliere Marco Stella,
Vicepresidente del Consiglio Regionale**

Proposta di Legge Regionale

Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - Modifica alla legge regionale n. 57 del 18 ottobre 2013

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

VISTO:

- Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;
- l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale;
- Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);
- Visto il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
- Visto la sentenza della Corte Costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;

CONSIDERATO

- che l'Italia, a livello di mercato del gioco di azzardo, risulta essere il paese al primo posto in Europa e al terzo posto nel Mondo;
- che a livello economico nazionale, secondo i dati raccolti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (AAMS), la raccolta di denaro da gioco, ovvero il volume di spesa prima di erogare le vincite, ammonta nel 2015 a circa 88.2 miliardi di euro, mentre le vincite

ascendono a circa 71 miliardi di euro e la spesa dei giocatori si aggira invece a oltre 17 miliardi di euro;

- che, sempre secondo l'AAMS, solo in Toscana nel 2015 la raccolta di denaro da gioco è arrivata a 4,6 miliardi di euro, le vincite a 3,5 miliardi di euro e le spese dei giocatori a oltre 1 miliardo di euro;

- che, sempre secondo l'AAMS, in Toscana sono ben 24931 le new slot, ovvero gli apparecchi da intrattenimento, presenti in 5015 esercizi commerciali e che sono 5786 le videolottery presenti in 493 sale;

- che, sempre secondo l'AAMS, e sempre in Toscana, sono 2135 le ricevitorie lotto e 4190 i punti vendita lotterie;

- che, sempre secondo l'AAMS, sono 8753 gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S., come gru e pesche d'abilità, presenti in Toscana;

- che a livello nazionale, il totale di pazienti in carico ai Servizi per gioco d'azzardo patologico GAP, secondo la relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze 2015 (Dipartimento Politiche Antidroga), è di circa 12.300 persone;

- che, secondo la stessa relazione, sono circa 30.000 i residenti toscani affetti da GAP e 1.500 i pazienti in carico;

- che in Toscana, più esattamente, risultano essere 1334 i casi di gap registrati nel 2015, con una media di 4,03 casi ogni 10.000 abitanti, secondo i dati raccolti dai Servizi per le Dipendenze prendendo come riferimento 3.310.131 abitanti di età compresa fra i 18 e i 75 anni;

- che, sempre secondo i Servizi per le Dipendenze, nel 2015 in Toscana il fenomeno ha colpito maggiormente la popolazione maschile rispetto alla femminile, essendosi registrata una prevalenza e incidenza maschile pari all'81,7% della popolazione, e che la

classe di età maggiormente colpita è risultata la fascia compresa tra i 45 e i 49 anni, con un totale di 211 giocatori in trattamento;

- che in Italia, secondo lo studio ESPAD Italia 2015 elaborato dal CNR, si è registrato un aumento generalizzato delle prevalenze di gioco fra i giovani, avendo il 49 % degli intervistati giocato d'azzardo almeno una volta nella vita, e avendolo fatto nel 2014 ben il 42% degli stessi;

- che in Toscana, secondo i dati raccolti dallo studio EDIT condotto dall'ARS ogni tre anni su un campione di studenti (14-19 anni), la prevalenza del gioco nella vita riferita al 2015 risulta lievemente inferiore al dato nazionale e riguarda il 47% del campione intervistato, mentre il 7,3 % del campione è risultato positivo al Lie/Bet Q, un test di screening per identificare la quota di ragazzi potenzialmente a rischio di sviluppare un problema con il gioco;

- che i giochi maggiormente gettonati a livello nazionale sono, secondo l'AAMS, i giochi con vincita immediata (slot, videopoker, lotterie e "gratta e vinci") e a livello regionale, secondo lo studio EDIT citato, le scommesse sportive e ancora i "gratta e vinci";

- che gravissimi sono i danni che la patologia può arrecare alla popolazione, considerando che solo in Toscana, ogni 60 secondi, vengono bruciati davanti alle slot ben 1250 euro, un vero e proprio stipendio, e che spesso spesso le persone affette dalla patologia, per continuare a dedicarsi al gioco d'azzardo e alle scommesse, possono arrivare a trascurare lo studio o il lavoro e addirittura a commettere reati come furti o frodi, e che durante i periodi di stress o depressione l'urgenza di dedicarsi al gioco d'azzardo può diventare completamente incontrollabile, esponendo gli affetti dalla malattia a gravi conseguenze, personali e sociali, come rovesci finanziari, compromissione dei rapporti personali, sociali e familiari, sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol, fino al suicidio;

- che è ormai noto come oltre l'80% della popolazione adulta giochi o abbia giocato a un gioco d'azzardo e come, nel mondo, la prevalenza di giocatori patologici e problematici coinvolga dallo 0,5% al 7,6% della popolazione adulta;

- che i danni possono verosimilmente aggravarsi se il fenomeno aggredisce la fascia giovanile della popolazione, più debole e vulnerabile alla pratica dei giochi d'azzardo e alle conseguenze che possono derivare da un loro abuso o dipendenza;

- ritenuto quindi opportuno adeguare la normativa regionale esistente agli sviluppi sugli studi della patologia conosciuti dal 2013 in poi e ai dettati normativi di altre regioni adottati in questi anni

Tutto ciò premesso, visto e considerato
Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 57 del 18/10/2013

L'articolo 1 della l.r. 57 del 18/10/2013 è così sostituito:

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

2. La Regione promuove interventi finalizzati:

a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;

b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;

c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;

d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.

Art 2

Modifiche all'art. 2 della l.r. 57 del 18/10/2013 – Definizioni

Il termine “ludopatia” alla a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 57 del 18/10/2013 viene sostituito con la locuzione: “gioco d'azzardo patologico (GAP)”. Tale sostituzione si ripete all'interno del testo normativo ogni qual volta venga utilizzato il termine “ludopatia”.

Art 3

Modifiche all'art. 3 della l.r. 57 del 18/10/2013

Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 57 del 18/10/2013 viene aggiunta la seguente frase: “lettera e): la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza”

Art 4

Modifiche all'art. 4 della l.r. 57 del 18/10/2013

Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 57 del 18/10/2013 viene così sostituito:

“Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a cinquecento metri da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;*
- b) centri di formazione per giovani e adulti;*
- c) luoghi di culto;*
- d) impianti sportivi;*
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;*
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;*

- g) istituti di credito e sportelli bancomat;*
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;*
- i) movicentro e stazioni ferroviarie*
- l) parchi giochi.*

Art. 5

Inserimento di un art. 4 bis “Limitazioni all’esercizio del gioco” nella l.r. 57 del 18/10/2013

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati ed i tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 6

Inserimento dell’art. 10 bis “Finanziamenti e altri vantaggi economici” nella l.r. 57 del 18/10/2013

La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e altri vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l’assenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione di tali apparecchi.

Art 7

Modifiche all’art. 11 “Disposizioni in materia di IRAP” della l.r. 57 del 18/10/2013

All’art. 11 della l.r. 57 del 18/10/2013 viene aggiunto il seguente terzo comma:

“L’aliquota Irap sarà ridotta dello 0,92% agli esercizi pubblici e commerciali che provvedano volontariamente e senza alcun incentivo pubblico alla completa disinstallazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e ARTICOLATA

La presente legge intende adeguare la normativa regionale sulla ludopatia, adottata nel 2013, ai recenti sviluppi conosciuti dagli studi del fenomeno e dalle normative adottate in altre regioni, al fine di rendere il più possibile efficace la prevenzione e il trattamento della patologia nel territorio regionale.

È infatti ormai noto come ben l'80% della popolazione italiana giochi d'azzardo o abbia mai giocato almeno una volta e come purtroppo la patologia si stia avvicinando sempre più pericolosamente alla fascia giovanile della popolazione, più debole e quindi maggiormente esposta ai rischi che la malattia può produrre. Ricordiamo che in Italia, secondo lo studio ESPAD Italia 2015 elaborato dal CNR, si è registrato un aumento generalizzato delle prevalenze di gioco fra i giovani, avendo il 49 % degli intervistati giocato d'azzardo almeno una volta nella vita, e avendolo fatto nel 2014 ben il 42% degli stessi. In Toscana, il dato è poco più confortante, avendo riguardato il 47% del campione di studenti intervistati.

I possibili danni per la popolazione sono pesantissimi, se si pensa che spesso le persone affette dalla patologia, per continuare a dedicarsi al gioco d'azzardo e alle scommesse, si ritrovano a trascurare lo studio o il lavoro e possono arrivare a commettere reati come furti o frodi, e che durante i periodi di stress o depressione l'urgenza di dedicarsi al gioco d'azzardo può diventare completamente incontrollabile, esponendo gli affetti dalla malattia a gravi conseguenze, personali e sociali, come rovesci finanziari, compromissione dei rapporti personali, sociali e familiari, sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol, suicidio.

Si pensi che solo in Toscana, secondo i dati raccolti dai Servizi per le Dipendenze, prendendo come riferimento 3.310.131 abitanti di età compresa fra i 18 e i 75 anni, risultano 1334 i casi di gap registrati nel 2015, con una media di 4,03 casi ogni 10.000 abitanti. Inoltre, il fenomeno ha colpito maggiormente la popolazione maschile rispetto alla femminile, essendosi registrata una prevalenza e incidenza maschile pari all'81,7% della popolazione, e che la classe di età maggiormente colpita è risultata la fascia compresa tra i 45 e i 49 anni, con un totale di 211 giocatori in trattamento.

A livello nazionale invece, secondo la relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze (Dipartimento Politiche Antidroga) 2015, il totale di pazienti in carico ai Servizi per gioco d'azzardo patologico GAP si stima in oltre 12.300 persone.

Dal punto di vista economico, a livello nazionale la raccolta di denaro da gioco, ovvero il volume di spesa prima di erogare le vincite, ammonta attualmente a circa 88.2 miliardi di euro, mentre le vincite ascendono a circa 71 miliardi di euro e la spesa dei giocatori si aggira invece a oltre 17 miliardi di euro. A livello regionale invece nel 2015 la raccolta di denaro da gioco è arrivata in Toscana a 4,6 miliardi di euro, le vincite a 3,5 miliardi di euro e le spese dei giocatori a oltre 1 miliardo di euro.

La presente legge non prevede oneri finanziari aggiuntivi.